



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo del disegno di legge

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande nonché le modalità del controllo da parte dei Servizi di Prevenzione delle Aziende USL.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi della presente Legge si intende per:

- a) personale alimentarista: il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, ivi compresi il conduttore dell'esercizio ed i suoi familiari che prestino attività nell'esercizio stesso, destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto o indiretto con gli alimenti;
- b) responsabile dell'industria alimentare: il titolare o il responsabile specificamente delegato, dell'attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;
- c) Servizi di Prevenzione: Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), Servizi dell'Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Servizi dell'Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL;
- d) Organi di vigilanza: tutti i soggetti legittimati ad effettuare il controllo in materia di igiene degli alimenti.



Art. 3

Formazione ed obblighi del personale alimentarista

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), il personale alimentarista definito all'articolo 2 della presente legge è tenuto ad avere una adeguata preparazione igienico-sanitaria al fine di sviluppare le conoscenze sui pericoli di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, da conseguire con la frequenza di appositi corsi di formazione e/o di aggiornamento.
2. Il responsabile dell'industria alimentare è tenuto ad assicurare che tutti gli addetti, in relazione al tipo di attività svolta, siano adeguatamente formati
3. Le Aziende USL attraverso i Servizi di Prevenzione definiti all'articolo 2, nello svolgimento della propria attività di vigilanza, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e/o dell'aggiornamento del personale delle industrie alimentari e che lo stesso adotti le procedure ed i comportamenti igienicamente corretti e consoni alla mansione svolta.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, definisce con proprio atto:
 - a) le tipologie delle categorie professionali che devono frequentare i corsi di formazione;
 - b) i contenuti minimi della formazione stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle mansioni svolte;
 - c) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e/o di aggiornamento;
 - d) i soggetti attuatori e le modalità di attestazione della avvenuta formazione e/o aggiornamento;
 - e) gli specifici titoli di studio il cui possesso esenta dall'obbligo della formazione.

Art. 4

Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria

1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna della presente Legge è soppresso l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della Legge 30 Aprile 1962 n. 283.
2. Dalla stessa data cessa altresì l'obbligo di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista in possesso alla stessa data di libretto valido.



Art. 5

Sanzioni

1. Il responsabile dell'industria alimentare che non provvede alla formazione dei propri addetti ovvero assume personale privo di attestato di avvenuta formazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500,00 a Euro 3.000,00.
2. Il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale soggetto a tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500,00 a Euro 3.000,00.
3. I soggetti incaricati del controllo procedono alla applicazione della sanzione amministrativa qualora i contravventori non provvedano ad adempiere entro il termine prefissato dallo stesso soggetto controllore, che comunque non dovrà essere superiore a sessanta giorni dalla data del primo verbale di accertamento.